

## **STATUTO DELLA RETE METROPOLITANA NORD SARDEGNA**

Approvato con le seguenti deliberazioni consiliari, dichiarate immediatamente eseguibili, adottate dai Comuni costituenti:

- Comune di Sassari con Deliberazione C.C. n. 31 del 29 aprile 2016;
- Comune di Alghero con Deliberazione C.C. n. 33 del 30 maggio 2016;
- Comune di Castelsardo con Deliberazione C.C. n. 24 del 29 aprile 2016;
- Comune di Porto Torres con Deliberazione C.C. n. 79 del 14 luglio 2016;
- Comune di Sennori con Deliberazione C.C. n. 46 del 26 aprile 2016;
- Comune di Sorso con Deliberazione C.C. n. 28 del 30 aprile 2016;
- Comune di Stintino con Deliberazione C.C. n. 21 del 17 maggio 2016;
- Comune di Valledoria con Deliberazione C.C. n. 28 del 6 maggio 2016;

### **INDICE**

#### *Titolo I*

##### *Elementi costitutivi*

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Funzioni conferite dai comuni
- Art. 3 - Modalità di conferimento delle funzioni alla Rete
- Art. 4 - Durata della Rete
- Art. 5 - Sede della Rete

#### *Titolo II*

##### *Ordinamento strutturale*

- Art. 6 - Organi di Governo della Rete
- Art. 7 - Assemblea dei Sindaci della Rete
- Art. 8 - Competenze dell'Assemblea della Rete
- Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea
- Art. 10 - Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea. Voto ponderato
- Art. 11 - Funzionamento dell'Assemblea
- Art. 12 - Presidente della Rete
- Art. 13 - Competenze del Presidente della Rete
- Art. 14 - Vice-Presidente della Rete
- Art. 15 - Giunta della Rete
- Art. 16 - Regolamenti
- Art. 17 - Controllo sugli atti della Rete

#### *Titolo III*

##### *Partecipazione*

- Art. 18 - Criteri generali
- Art. 19 - Forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni aderenti
- Art. 20 - Consultazioni
- Art. 21 - Istanze, osservazioni, proposte

*Titolo IV*

*Forme di collaborazione con altri enti*

- Art. 22 - Rapporto con i comuni componenti la Rete
- Art. 23 - Convenzioni
- Art. 24 - Accordi di programma

*Titolo V*

*Uffici e personale*

- Art. 25 - Organizzazione degli uffici
- Art. 26 - Personale della Rete
- Art. 27 - Dirigente apicale della Rete

*Titolo VI*

*Ordinamento finanziario*

- Art. 28 - Ordinamento finanziario
- Art. 29 - Risorse finanziarie
- Art. 30 - Rapporti finanziari con i comuni costituenti la Rete
- Art. 31 - Attività finanziaria
- Art. 32 - Ordinamento finanziario e contabile della Rete

*Titolo VII*

*Disposizioni transitorie e finali*

- Art. 33 - Segretario della Rete
- Art. 34 - Scioglimento della Rete
- Art. 35 - Recesso dalla Rete e adesione di nuovi comuni

## **TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI**

### **Art. 1 Principi fondamentali**

1. Il presente statuto, approvato dai Consigli Comunali di Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sassari, Sennori, Sorso, Stintino e Valledoria, unitamente allo schema dell'atto costitutivo della Rete Metropolitana Nord Sardegna, con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali sull'ordinamento della Rete Metropolitana Nord Sardegna alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
2. La Rete dei comuni denominata "Rete Metropolitana Nord Sardegna" - in seguito chiamata "Rete" - è stata costituita *ope legis*, a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.
3. La Rete è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Sardegna (e del territorio della provincia di Sassari) ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2. Ad essa si applicano, in quanto compatibili e per profili non diversamente disciplinati, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in conformità a quanto stabilito dall'articolo 32 del D.Lgs 267/2000 e dalla L.R. Sardegna n. 2 del 4 febbraio 2016.
4. La Rete è costituita dall'insieme dei territori dei comuni di Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sassari, Sennori, Sorso, Stintino e Valledoria. La Rete non è finalizzata alla fusione dei Comuni partecipanti.
5. L'adesione alla Rete di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica del presente Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti alla Rete, con le modalità stabilite dall'art. 8 della L.R. 2 del 4 febbraio 2016 e, per quanto compatibili, dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
6. Le modifiche allo Statuto e all'atto costitutivo avvengono con le procedure richieste per l'approvazione degli statuti comunali.
7. La Rete può dotarsi, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, di un proprio stemma e gonfalone, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

### **Art. 2 Funzioni conferite dai Comuni**

1. I Comuni conferiscono alla Rete, a norma dell'art. 8 della L.R. N° 2 citata, una pluralità di funzioni e servizi di seguito elencati:
  - a) adozione del Piano strategico intercomunale;
  - b) gestione in forma associata dei servizi pubblici e dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione;
  - c) coordinamento dei Piani della mobilità e viabilità dei Comuni aderenti;
  - d) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca coerenti con la vocazione della Rete metropolitana come delineata nel Piano strategico intercomunale;

- e) promuove altresì la stipula di appositi accordi con le Unioni di Comuni contermini e non, per una migliore organizzazione dei servizi e delle funzioni anche ai fini dell'elaborazione di una pianificazione strategica comune.
2. Alla Rete possono essere conferite altre funzioni e/o servizi previa modifica del presente statuto deliberata dai consigli comunali con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, ovvero senza modifiche statutarie qualora la legge preveda per tali funzioni la gestione associata obbligatoria.
  3. Parimenti, con atto consiliare da approvarsi con le procedure di cui al precedente comma i Comuni possono sottrarre alla Rete funzioni e/o servizi già conferiti con precedenti atti, con esclusione di quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

### **Art. 3**

#### **Modalità di conferimento delle funzioni alla Rete**

1. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente articolo 2, avviene con l'approvazione, da parte dei Consigli Comunali aderenti di conformi deliberazioni e successivamente con l'adozione di una deliberazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci della Rete di recepimento delle funzioni conferite.
2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano le relative convenzioni che riguardano le materie indicate nell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016, e specificheranno:
  - il contenuto delle funzioni o servizio conferito;
  - le modalità di svolgimento e la sede dell'ufficio unico, anche mediante rinvio a provvedimenti organizzativi;
  - la durata dei conferimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell'art. 8 della L.R. sopra citata, non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata ha effetto solo se disposta di comune accordo tra tutti i Comuni costitutivi e Comuni aderenti o Unioni di Comuni di cui al precedente art.2 lettera e);
  - le modalità di consultazione dei Comuni;
  - gli aspetti economici e finanziari relativi al funzionamento della funzione o servizio e al conferimento delle risorse finanziarie da parte dei Comuni;
  - i reciproci obblighi e garanzie;
  - le risorse umane e strumentali;
  - il divieto di mantenimento in capo al Comune di residue attività attinenti alla funzione o al servizio conferito.
3. A seguito del conferimento, la Rete subentra ai Comuni nei relativi rapporti in essere con soggetti terzi.
4. La Rete può stipulare convenzioni finalizzate alla gestione associata di funzioni e/o servizi, con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni alla Rete stessa.

### **Art. 4**

#### **Durata**

1. La Rete è costituita a tempo indeterminato, ma in qualsiasi momento i Comuni costituenti e

aderenti possono modificarne la durata, nei limiti stabiliti dalla legge, modificando lo statuto con le procedure e le maggioranze per le modifiche statutarie.

#### **Art. 5**

##### **Sede della Rete**

1. La Rete ha sede legale nella Città di Sassari.
2. La sede della Rete non può essere variata.
3. Presso la sede della Rete si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede della Rete.
4. Gli uffici possono essere ubicati anche in sedi diverse purchè ricompresi nell'ambito del territorio della Rete.

### **TITOLO II**

#### **ORGANI DI GOVERNO DELLA RETE**

#### **Art. 6**

##### **Organi di Governo della Rete**

1. Sono organi di governo della Rete:
  - l'Assemblea dei Sindaci
  - la Giunta
  - il Presidente.

Gli organi di Governo della Rete hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo degli stessi, salvo quanto previsto in sede di prima applicazione dello Statuto. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.

#### **Art. 7**

##### **Assemblea dei Sindaci della Rete**

1. L'Assemblea dei Sindaci della Rete è espressione dei Comuni partecipanti alla Rete e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea dei Sindaci è formata dai Sindaci dei Comuni associati o da un loro delegato scelto tra i consiglieri comunali.
3. L'Assemblea dei Sindaci viene integrata dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio Comunale in uno dei comuni aderenti e comunque entro 20 giorni dall'elezione del Sindaco.
4. Le dimissioni da consigliere delegato, da comunicare al Presidente e al Sindaco del comune di appartenenza, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

## **Art. 8**

### **Competenze dell'assemblea dei Sindaci della Rete**

1. All'Assemblea spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo della Rete e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). L'Assemblea, in particolare, è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
  - statuti delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del TUEL, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - programmi, documenti programmatici, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci e relative variazioni, rendiconti, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;
  - convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
  - istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione della Rete a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  - istituzione e ordinamento dei tributi della Rete con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - indirizzi e controlli previsti dalla legge, da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza e i controlli previsti per esse;
  - contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali dell'assemblea della rete ed emissione di prestiti obbligazionari;
  - spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali dell'Assemblea dei Sindaci o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, dei dirigenti o di altri funzionari;
  - definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Rete presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della Rete, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta della Rete e che devono essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza, e comunque entro il

31 dicembre dell'anno di competenza.

3. La prima adunanza dell'Assemblea dei Sindaci è convocata entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e dovrà essere tenuta entro i successivi 20 giorni.
4. Nella stessa seduta l'Assemblea dovrà procedere alla elezione dei componenti della Giunta.
5. Nei successivi 30 giorni il Presidente convoca l'Assemblea della Rete per l'approvazione delle linee programmatiche. Nella medesima adunanza l'Assemblea definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Rete presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali la Rete subentra ai Comuni, ovvero in quelle costituite dalla Rete stessa. I rappresentanti in carica decadono con la nomina di quelli di competenza della Rete.
6. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte dei Comuni aderenti alla Rete, i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, devono obbligatoriamente astenersi, tranne nel caso di decisioni a valenza generale, riguardanti l'intero territorio della Rete.

#### **Art. 9**

#### **Convocazione dell'Assemblea dei Sindaci**

1. L'Assemblea si riunisce:
  - di norma su iniziativa del Presidente;
  - su richiesta scritta di almeno 1/5 dei componenti l'Assemblea (non computando a tal fine il Presidente) con arrotondamento all'unità superiore.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante formale avviso da inviare con posta elettronica certificata da parte del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. Le sedute dell'Assemblea sono tutte ordinarie e la convocazione deve avvenire almeno 48 ore prima della data dell'Assemblea.
4. Nei casi d'urgenza o di integrazione dell'ordine del giorno, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia inviato 24 ore prima della data della convocazione; in tal caso, qualora la maggioranza dei componenti presenti lo richieda, la trattazione può essere differita al giorno seguente.
5. La convocazione avviene mediante invio a casella di posta elettronica certificata comunicata al componente stesso dell'Assemblea. Diverse modalità di consegna dell'avviso potranno essere individuate nel regolamento dell'Assemblea di cui all'art. 13.
6. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato nel sito internet della Rete entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.
7. La seduta di seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno.

#### **Art. 10**

#### **Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'assemblea. Voto ponderato**

1. L'Assemblea è validamente riunita quando sia presente almeno la metà dei componenti che rappresentino almeno il 51% del voto ponderato con arrotondamento all'unità superiore.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono, di norma, assunte a scrutinio palese, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente e dal regolamento sul funzionamento

dell'Assemblea.

3. Le riunioni dell'Assemblea della Rete sono pubbliche, fatto salvo quanto disciplinato dal regolamento sul funzionamento dell'Assemblea.
4. Il voto espresso in assemblea verrà ponderato secondo i criteri previsti nell'allegato A) della Legge n° 56/2014.

#### **Art. 11**

##### **Funzionamento dell'Assemblea**

1. Il funzionamento dell'Assemblea, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti e con almeno il 75% del voto ponderato.
2. L'Assemblea della Rete è presieduta dal Presidente della Rete o, in sua assenza, dal vicepresidente.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplinerà la presidenza e le altre forme di funzionamento dell'Assemblea della Rete.

#### **Art. 12**

##### **Presidente della Rete**

1. Il Presidente della Rete è il sindaco della città partecipante con il maggior numero di abitanti.
2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale del mandato, determina con la stessa decorrenza la cessazione dalla carica di Presidente della Rete. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente.

#### **Art. 13**

##### **Competenza del Presidente della Rete**

1. Il Presidente rappresenta la Rete, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta.
2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività della Giunta e delle strutture gestionali-esecutive. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea della Rete, il Presidente, sentita la Giunta, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Rete presso enti, aziende, istituzioni e società.
3. Il presidente è competente a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici della Rete con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea della Rete.
4. Il presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente. L'adesione del Presidente agli stessi deve essere ratificata dall'Assemblea della Rete entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. Il presidente può concedere temporanea delega ai componenti della Giunta per la trattazione di determinate materie.
6. E' attribuita al Presidente anche la rappresentanza processuale nelle controversie relative alle materie oggetto delle funzioni, dei servizi e delle competenze propri della Rete o trasferiti

alla stessa.

#### **Art. 14**

##### **Vice Presidente della Rete**

1. Il Presidente nomina il Vice Presidente tra i componenti della Giunta.. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione.

#### **Art.15**

##### **Giunta della Rete**

1. L'Assemblea dei Sindaci elegge al suo interno i componenti della Giunta. Essa può inoltre revocare la Giunta in uno o più dei suoi componenti.
2. La giunta esercita in forma collegiale tutte le funzioni ad esse attribuite e quelle di governo, non riservate ad altri organi o ai dirigenti, collaborando con il Presidente nel governo della Rete.
3. La Giunta della Rete è composta da un numero di componenti non superiore ad  $\frac{1}{4}$  dei componenti dell'assemblea, con arrotondamento all'unità superiore, oltre il Presidente e deve assicurare adeguata rappresentanza dei Comuni e adeguata rappresentanza di genere, tenuto conto della composizione dell'Assemblea. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 16**

##### **Regolamenti**

1. La Rete ha potestà regolamentare.
2. I regolamenti, entrano in vigore nei tempi previsti dalla deliberazione di approvazione.
3. Nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, l'Assemblea dei Sindaci può deliberare di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i comuni che costituiscono la Rete.

#### **Art. 17**

##### **Controllo sugli atti della Rete**

1. Gli atti della Rete sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i comuni.

### **TITOLO III PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 18**

##### **Criteri generali**

1. La Rete adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti della Rete sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
2. A tal fine la Rete può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

3. La Rete promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
4. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti della Rete.

#### **Art.19**

##### **Forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni aderenti**

1. Agli amministratori dei Comuni aderenti, con riguardo alle funzioni conferite alla Rete, sono garantite forme di partecipazione e controllo da esercitarsi in primo luogo per il tramite dei rappresentanti del Comune in seno all'Assemblea della Rete.
2. La Rete riconosce la partecipazione degli amministratori dei Comuni aderenti quale metodo privilegiato per la formazione delle proprie scelte politico-amministrative, garantendo l'accesso alle informazioni e ai documenti relativi alle funzioni conferite.
3. Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione, i Sindaci dei Comuni aderenti sottopongono, con cadenza annuale, all'attenzione del rispettivo organo consiliare un'apposita relazione nella quale vengono illustrati i dati di natura economica e gestionale relativi alle funzioni conferite alla Rete ed a quelle che si intendono conferire.
4. Al fine di garantire un adeguato controllo sulle funzioni proprie e conferite alla Rete i Sindaci dei Comuni aderenti illustrano, ai rispettivi organi consiliari i documenti di programmazione e relativi allegati ed il rendiconto di gestione, in una seduta successiva alla loro approvazione da parte dell'Assemblea della Rete.

#### **Art.20**

##### **Consultazioni**

1. Qualora la Rete intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali - verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione - si dovrà tener conto in sede deliberante.
2. Gli organi della Rete possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, l'amministrazione regionale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi della Rete.

#### **Art. 21**

##### **Istanze, osservazioni, proposte**

1. Con apposito regolamento, sono previste forme di partecipazione dei cittadini.

**TITOLO IV**  
**FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI**

**Art. 22**

**Rapporto con i comuni componenti la Rete**

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività della Rete, a ciascun comune componente viene trasmessa copia delle deliberazioni di Assemblea e di Giunta adottate.
2. Il Presidente della Rete informa, mediante apposita relazione annuale, i Comuni componenti circa la situazione complessiva della Rete, l'attuazione dei programmi e dei progetti e le linee di sviluppo individuate.

**Art. 23**

**Convenzioni**

1. La Rete può stipulare con altri enti locali e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione dell'Assemblea assunta a maggioranza dei presenti con voto ponderato, nella quale devono essere indicati:
  - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
  - b) i fini e la durata della convenzione;
  - c) le modalità di finanziamento;
  - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
3. Per l'espletamento dei propri fini, la Rete può avvalersi, previa deliberazione dell'Assemblea e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

**Art. 24**

**Accordi di programma**

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, la Rete può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dalle/dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
  - a) tempi previsti;
  - b) modalità di finanziamento;
  - c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute

**TITOLO V**

**UFFICI E PERSONALE**

**Art.25**

**Organizzazione degli uffici**

1. La Rete provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale attraverso misure di razionalizzazione organizzativa.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e la automazione negli uffici e nei servizi.
4. Il personale della Rete è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
5. La Rete promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, la Rete opera con personale proveniente dalla Province e con quello assegnato dai Comuni facenti parte della Rete.
7. Nella Rete metropolitana è nominato un dirigente apicale scelto in sede di prima applicazione secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 14 della L.R. n. 2/2016.

#### **Art. 26**

##### **Personale della Rete**

1. La Rete può assumere personale proprio, previa adozione della dotazione organica, e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dai comuni che ne fanno parte, secondo le modalità vigenti e le forme consentite.
2. Per i servizi che saranno trasferiti alla Rete, il personale attualmente in servizio presso i vari Comuni potrà essere assegnato definitivamente alla Rete mediante trasferimento, transitando nella dotazione organica della stessa. In via transitoria si potrà utilizzare l'istituto del comando o del distacco o di assegnazione temporanea regolato dal vigente CCNL. EE LL.
3. L'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti alla Rete comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
4. Al personale della Rete si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
5. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.
6. La Rete informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata e della concertazione.
7. Per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni della Rete, si ricorre alla stipula di apposita convenzione a norma dell'art. 30 del T.U.E.L.

#### **Art. 27**

### **Dirigente apicale**

1. Il Dirigente apicale della Rete è nominato dal Presidente e potrà essere individuato, in sede di prima applicazione, tra i dirigenti delle province e tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e, a regime, tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'art. 11, comma 1°, lettera b, punto 3), della legge 124 del 2015.
2. Il Presidente può, altresì, nominare un vice-Dirigente apicale da individuarsi tra i dirigenti individuati di cui al comma 1.
3. Il Dirigente apicale svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e/o di procedimento coordinandone l'attività. Al Dirigente apicale e ai Dirigenti spettano, per i settori di competenza, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
4. Il Dirigente apicale inoltre:
  - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
  - può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - esercita ogni altra funzioni attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente della Rete;
  - esercita le funzioni di direttore generale.

## **TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO**

### **Art. 28 Ordinamento finanziario**

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge per quanto concerne i principi fondamentali.
2. La Rete, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. La Rete è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.

### **Art. 29 Risorse finanziarie**

1. La finanza della Rete è costituita da:
  - trasferimenti dalle amministrazioni statali, regionali e altri enti;
  - trasferimenti dai comuni componenti;
  - tasse e diritti per servizi pubblici;
  - risorse per investimenti;

- altre entrate
  - finanziamenti dell'Unione Europea e altri organismi.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, la Rete istituisce, con deliberazione assembleare tributi, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

### **Art. 30**

#### **Rapporti finanziari con i comuni costituenti la Rete**

1. La Rete introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti ovvero affidati alla Rete stessa.
2. Le modalità di riparto delle spese dei servizi/funzioni gestiti dalla Rete saranno definiti con deliberazione consiliare nell'ambito delle delibere di trasferimento e/o gestione delle funzioni/servizi alla Rete. A tal fine verranno utilizzati parametri, variabili anche in funzione della tipologia del servizio, tali da garantire un rapporto basato sulla equità di trattamento tra gli enti.
3. Le spese generali relative al funzionamento saranno ripartite sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

### **Art. 31**

#### **Attività finanziaria**

1. La Rete adotta il regolamento di contabilità, in base alle disposizioni contenute nell'art. 152 del T.U.E.L.
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della Rete, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
4. Il regolamento di contabilità contiene le norme che disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dell'Organo di revisione e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

### **Art. 32**

#### **Ordinamento finanziario e contabile della Rete**

1. Relativamente all'ordinamento finanziario e contabile della Rete si fa integrale rinvio alle disposizioni contenute nella parte 2° del D. lgs. 267/2000.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo saranno oggetto di specifica regolamentazione interna in sede di approvazione di regolamento di contabilità.

## **TITOLO VII**

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 33 Segretario della Rete**

1. Fino all'individuazione del Dirigente apicale, la Rete si avvale del Segretario comunale titolare del Comune sede della Rete, o del suo sostituto.

### **Art. 34 Scioglimento della Rete**

1. Lo scioglimento della Rete è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei comuni componenti a maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun Comune. La Rete comunque non può essere dichiarata sciolta se ad essa aderiscono ancora due Comuni, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 2, comma 1, del 4 febbraio 2016.
2. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona, in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di Revisore dei Conti degli Enti Locali, che sarà incaricata della liquidazione delle attività della Rete,
3. Al termine dell'attività della Rete, l'incaricato della liquidazione, cui spettano tutte le competenze in precedenza attribuite agli organi della Rete, trasmette alle amministrazioni dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività della Rete tra i Comuni stessi. I Consigli Comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
4. Il personale comunale trasferito, distaccato o comandato presso la Rete non rientra automaticamente nella dotazione organica del Comune di provenienza ad eccezione del caso di recesso dalla Rete.
5. In caso di cessazione di funzioni conferite dai Comuni, la Rete può stipulare accordi con il Comune di provenienza per il mantenimento presso la Rete del personale trasferito.

### **Art. 35 Recesso dalla Rete ed adesione di nuovi Comuni**

1. Ogni Comune partecipante alla Rete può recedere, non prima di cinque (5) anni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 2 del 04/02/2016.
2. Il recesso deve essere deliberato e comunicato con sei mesi di preavviso ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. La Rete prenderà atto, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, del recesso nella prima seduta utile.
4. Dal medesimo termine, di cui al comma 2, ha luogo la decadenza dei componenti degli organi della Rete rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi della Rete provvedono all'approvazione e modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dalla Rete eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.
6. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna alla piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti alla Rete perdendo il diritto a

qualsiasi beneficio spettante pro quota dei trasferimenti pubblici maturati dalla Rete con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione dell'Assemblea dei Sindaci della Rete.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 per i casi di scioglimento della Rete, il Comune che delibera di recedere dalla Rete rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio della Rete costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio della Rete costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile. In caso di comune accordo tra gli Enti aderenti alla Rete è possibile riconoscere al Comune recedente un limitato rimborso, ove ritenuto equo, in relazione alla quota di mezzi e capitali maturati per i servizi gestiti in Rete fino al recesso. In tal caso, ove lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Comune che recede, l'Assemblea dei Sindaci della Rete delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di Piano di Liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dall'Assemblea dei Sindaci della Rete con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede.
8. L'Ente che recede unilateralmente rimane obbligato nei confronti della Rete per le prestazioni da questa eseguite o in corso di esecuzione.
9. L'adesione alla Rete di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica del presente Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti alla Rete, con le modalità stabilite dall'art. 8 della L.R. 2 del 4 febbraio 2016 e, per quanto compatibili, dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

#### **L. 7/4/2014, n. 56 - Allegato A**

Criteria e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province

La L. 7/4/2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (GU Serie Generale n.81 del 7/4/2014), al C. 126, che riporta il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -

La composizione dell'Assemblea è determinata in base ai cittadini residenti al 31 dicembre di ciascun anno.

La base di riferimento è, quindi, la seguente:

COMUNE	POPOLAZIONE
Sassari	123.782
Alghero	40.641
Porto Torres	22.391
Sorso	14.300
Sennori	7.375
Castelsardo	5.814
Valledoria	4.091
Stintino	1.501
Totale	219.895

L'applicazione dei criteri riportati nell'Allegato A porta alla seguente determinazione dell'indice ponderato, da applicare al numero di Sindaci e dei Consiglieri appartenenti a ciascun Comune dell'area.

COMUNE	POPOLAZIONE	%	(A)	(B)	RISULTATO
Alghero	40.641	18,482%	18,482%	+4,775%	23,257%
Castelsardo	5.814	2,644%	2,644%	+0,683%	3,327%
Porto Torres	22.391	10,183%	10,183%	+2,631%	12,813%
Sassari	123.782	56,291%	45,000%		45,000%
Sennori	7.375	3,354%	3,354%	+0,866%	4,220%
Sorso	14.300	6,503%	6,503%	+1,680%	8,183%
Stintino	1.501	0,683%	0,683%	+0,176%	0,859%
Valledoria	4.091	1,860%	1,860%	+0,481%	2,341%
TOTALE	219.895	100,000%	88,709%	11,291%	100,000%

- (A) riduzione percentuale popolazione per i comuni in cui tale percentuale supera il 45% (lettera c dell'Allegato A);
- (B) assegnazione valore eccedente ai restanti comuni (lettera c dell'Allegato A).

**nota:** non è stato necessario applicare quanto previsto dalla lettera d) dell'Allegato A, in quanto nessuno dei comuni, escluso il comune che ha subito la riduzione di cui alla lettera c, supera la soglia del 35%.